



**A.S. 1766 \_ Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE CASARTIGIANI**

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato "Cura Italia" introduce una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per complessivi 25 mld di euro.

Si tratta di un primo importante gruppo di misure al quale certamente bisognerà far seguito con ulteriori interventi che si renderanno via via necessari con l'evolversi della situazione e valutato l'impatto effettivo dei provvedimenti sui singoli settori. Appare evidente infatti che la brusca frenata dell'economia reale richiederà ulteriori e più incisive azioni che non potranno limitarsi alla sospensione dei versamenti fiscali, contributivi e delle utenze, oltre all'estensione degli ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. E in tal senso contiamo molto sulla parola del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha annunciato un secondo provvedimento ad aprile con i fondi di provenienza europea.

La portata del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 tuttavia, sul piano delle risorse stanziato, appare insufficiente ad affrontare la drammatica crisi di liquidità che si trovano ad affrontare le imprese. Ci sono interi settori in ginocchio a causa delle necessarie restrizioni per combattere l'epidemia ed è alto il rischio che finita l'emergenza si dovrà constatare la sparizione di migliaia e migliaia di aziende soprattutto di minore dimensione.

Una situazione che se non contenuta rapidamente rischia di degenerare ulteriormente con pesanti inevitabili ricadute sull'intero sistema economico e finanziario del Paese.

CASARTIGIANI resta persuasa che la prima emergenza da affrontare debba essere anzitutto garantire la salvaguardia della salute delle persone. Nel contempo però riteniamo vada elaborata una visione di più ampio respiro articolata su tre diversi livelli di intervento:

- a) Contenimento della diffusione dell'epidemia e degli impatti diretti sui cittadini e sul sistema sanitario, temperato e proporzionale alle esigenze di sicurezza e salvaguardia delle attività economiche;
- b) Contenerne i danni immediati sul sistema produttivo non sottraendo i flussi di liquidità necessari ad evitare il blocco delle attività e la possibile chiusura;
- c) Prevedere misure generali volte a superare i fattori di debolezza del nostro sistema produttivo, infrastrutturale e amministrativo, peraltro già presenti prima dell'emergenza, che consentano di recuperare il più rapidamente possibile condizioni di sviluppo stabile.

Riteniamo importante poi che si continui a garantire che anche la macchina pubblica non rallenti il processo decisionale sia a livello centrale che locale. Mai come in questo momento, infatti è importante che si proceda attraverso una programmazione coordinata delle misure sulla base delle reali esigenze delle imprese e dei territori.

CASARTIGIANI ha apprezzato i risultati ottenuti dal Governo in sede europea per ottenere la sospensione del Patto di stabilità che insieme alla possibilità di impiegare i fondi strutturali inutilizzati in tutti i settori prioritari e la maggiore flessibilità del regime degli aiuti di Stato, consentirà di affrontare con maggiore respiro gli interventi a sostegno delle imprese, del lavoro e delle famiglie. Si ritiene tuttavia indispensabile impostare le politiche di intervento anche su di una razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica.

Nel merito dei provvedimenti contenuti nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 CASARTIGIANI esprime le seguenti proposte:

#### ART. 19

L'Art. 19, al comma 6, prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, erogano l'ammortizzatore dell'assegno ordinario alle imprese iscritte, con le medesime modalità stabilite per le altre

forme di sostegno al reddito e disciplinate nei commi precedenti. A tal fine sono state stanziati ulteriori risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020, da aggiungersi a quelle proprie dei Fondi e destinate alla predetta prestazione, da dover ripartire successivamente tra i due Fondi ricompresi nella disposizione.

Tale modalità di erogazione della prestazione è apprezzata e valutata con favore dal comparto artigiano, perché consentirà di gestire decine di migliaia di domande attraverso il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigianato (FSBA), un Fondo da tempo operativo e strutturato, alleggerendo notevolmente il peso di una tale attività che altrimenti avrebbe dovuto sostenere l'Inps, e con tempi rapidi di erogazione dell'assegno.

Quello che preoccupa è che il FSBA ha anticipato l'intervento del Governo con una prestazione straordinaria per le sospensioni dovute all'emergenza COVID-19 assicurando prestazioni di durata superiore al limite previsto dalla normativa e caratterizzate da una maggiore inclusività poiché si rivolgono a tutte le imprese indipendentemente dal numero dei dipendenti che esse occupano, superando anche in questo caso il limite dei cinque dipendenti fissato dalla norma.

La crisi gravissima generata dall'epidemia in corso sta producendo infatti un numero di domande di prestazioni di rilevantissime dimensioni, che in brevissimo tempo azzererà le riserve del Fondo e che rende il pur significativo stanziamento di 80 milioni palesemente insufficiente a garantire la richiesta che si sta monitorando in questi giorni: alla data odierna già oltre 31.000 imprese hanno chiesto l'intervento del Fondo con causale "COVID-19", per un totale di oltre 128.000 lavoratori. Va aggiunto poi che con il decreto ministeriale di riparto delle risorse tra i due Fondi alternativi esistenti, sarà ridotta ulteriormente la provvista.

Per questi motivi si rappresenta la necessità di incrementare significativamente lo stanziamento degli 80 milioni.

#### ART. 27, 28 e 29

Per quanto riguarda le indennità previste dagli articoli 27, 28 e 29 per professionisti e lavoratori autonomi, si segnala positivamente l'inclusione dei lavoratori autonomi tra i beneficiari di interventi di sostegno al reddito, con un contributo una tantum che si ritiene un intervento di sostegno utile ed apprezzabile.

Tuttavia l'entità della misura non sembra adeguata a sostenere la corrispondente effettiva riduzione dei fatturati dovuta alla contrazione dell'attività, che in molti casi è stata

addirittura una cessazione totale, imposta dai provvedimenti normativi di contenimento della diffusione del virus.

Se effettivamente si vuole che i provvedimenti di contenimento siano efficaci, aiutando i lavoratori a rimanere a casa nella serenità di vedersi garantito comunque un reddito di sostentamento per se e per la propria famiglia, non si può pensare che un artigiano che non lavora possa ricevere un bonus di soli 600 euro per mancati guadagni che si protraggono già da un mese e probabilmente saranno ulteriormente prorogati.

Per tale motivo si ritiene che l'importo dell'indennità possa essere incrementato, con un corrispondente aumento delle risorse stanziare. La stessa indennità riconosciuta per il mese di marzo, inoltre, dovrà essere estesa anche per il mese di aprile. A scelta dell'interessato il suddetto importo potrebbe essere riconosciuto anche sotto forma di credito d'imposta al fine di garantire la fruizione automatica del beneficio a tutti i soggetti individuati dalla norma.

Nella stessa ottica di sostentamento delle attività economiche marginali, assolutamente assimilabili a quelle dei lavoratori autonomi, si rappresenta il problema delle piccole società di persone o di capitali artigiane. In questi casi il titolare e i soci delle suddette società, regolarmente iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, sembrerebbero esclusi dalla platea dei beneficiari non rientrando strettamente nella definizione giuridica di lavoratori autonomi. In attesa anche della pubblicazione dei provvedimenti applicativi da parte dell'INPS rispetto alla platea dei beneficiari dell'indennità di cui all'art. 28, si segnala la necessità di ricomprendere normativamente ed esplicitamente i soci delle società artigiane regolarmente iscritti alle gestioni speciali dell'Ago.

#### ART. 60, 61 e 62

Proroga della sospensione dei versamenti di cui all'art 8 comma 1 del D.L. 9/20 (quindi anche di cui al comma 2 dell'art 61 del D.L. 18/20) fino al 31 luglio 2020;

Proroga del versamento dei tributi sospesi di cui al punto precedente fino al 31 agosto 2020, con versamento rateale decorrente dal 31 agosto 2020;

Previsione che la sospensione dei tributi di cui al comma 3 dell'art. 61 sia relativa ai mesi di marzo aprile e giugno;

Previsione che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, siano sospesi fino al 30 giugno 2020 (comma 1 dell'art. 62). Si propone che gli stessi adempimenti vengano entro il 30 settembre 2020;

Previsione che la sospensione dei tributi di cui al comma 2 dell'art. 62 sia relativa ai mesi di marzo aprile e giugno. Previsione che il relativo versamento sia prorogata al 31 agosto, con versamento rateale decorrente dal 31 agosto 2020;

Si ritiene inoltre opportuno estendere la sospensione dei versamenti anche a:

- i) ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente (ritenute su redditi di lavoro autonomo, ritenute su agenti, procacciatori, ecc);
- ii) ii) tassa di concessione governativa;
- iii) iii) IVA annuale (dovuta da dichiarazione), oppure mancata applicazione maggiorazione per differimento termine di versamento;

Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, (o, in subordine, quelle di cui all'articolo 61, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) anche alle imprese che hanno realizzato, nel corso dell'anno solare precedente, oltre il 50% dei propri ricavi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 61, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Ai fini della determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, i cui versamenti sono sospesi perché scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020, introduzione di una norma di interpretazione autentica (quindi avente valenza retroattiva) secondo la quale sono interessati sia i contributi a carico del datore di lavoro, sia quelli a carico del lavoratore;

Ai fini dell'applicabilità del comma 7, dell'art. 62, le parole "compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti "da marzo a giugno 2020" e le parole "a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato", sono sostituite da: "a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato superiori ad euro cinquemila";

Riconoscimento della sussistenza della "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica", indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini dell'estensione a 10 anni del periodo di dilazione del pagamento delle somme affidate agli agenti della riscossione;

Incremento del limite annuo per la compensazione dei crediti tributari ad almeno 1 milione di euro, dal 2020;

Sterilizzazione dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito;

Sterilizzazione dell'articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati;

Previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale "periodo di non normale svolgimento dell'attività" ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) e della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148);

Riduzione del 50%, per il periodo d'imposta 2020, delle percentuali previste dall'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ai fini della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo delle società di comodo e in perdita sistematica;

Riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 61;

Differimento del termine del 30 giugno 2020 per l'esercizio della facoltà di rivalutazione di quote societarie e terreni (previo pagamento, anche rateizzato, dell'imposta sostitutiva e predisposizione di perizia asseverata) al 30 settembre 2020.

#### ART. 65

Estensione della disposizione agevolativa anche agli immobili di cui alla categoria catastale C/2 e C/3 (laboratori per arti e mestieri) analogamente a quanto disposto già per i conduttori degli immobili di cui alla categoria C/1

#### ART. 67

Prima del comma 4, introduzione di un comma 3-bis al fine di modificare l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 sostituendo le parole: "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo", con le parole " fino al 31 MARZO dell'anno successivo".

A fronte di circa 3 mesi di sospensione prevista per le attività di liquidazione, controllo e accertamento, di riscossione e di contenzioso non si comprendono infatti le ragioni per le quali il DL conferisca all'amministrazione finanziaria 24 mesi di tempo

#### ART. 83

Dal momento che nell'ultimo periodo del secondo comma il legislatore si è preoccupato di precisare la sospensione per la notifica in primo grado alle CT e per i termini di mediazione, chiarire che la sospensione riguarda anche i termini per la notifica in secondo grado alle CT e i termini per la notifica del ricorso (art. 21 D.Lgs 31.12.1992 n. 546) e del ricorso in appello (art. 51 D.Lgs 31.12.1992 n. 546).

#### ART. 92

Il comma 4 autorizza fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Sarebbe opportuno specificare che le suddette scadenze sono valide per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Per i veicoli al di sotto di tale soglia \_ con obbligo di revisione entro il 31 maggio \_ l'autorizzazione alla circolazione potrebbe essere concessa fino al 31 agosto 2020.

La ratio della richiesta risponde alla necessità di razionalizzare il sistema delle revisioni che rischierebbe di dover rispondere ad un flusso di richieste troppo concentrato alle medesime scadenze.